



Riunione del 19 Giugno 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 83**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente - Estensore  
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente  
- Avv. Antonio Mennuni - Componente

**75.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:  
- Sanavio Andrea – Allenatore**

Con relazione *ex art.* 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

SANAVIO ANDREA “per aver in violazione degli artt. 19 RAT, 59, comma 4, 60 comma 3 e 56 del Reg. Giur. reiteratamente svolto le proprie funzioni di allenatore dagli spalti, dando indicazioni e direttive, anche in natura tecnica agli atleti della sua squadra, pur in regime di squalifica e sospensione da ogni attività federale, illecito concorso durante le gare n. 3599 (Pallavolo Motta/Giorgione Pallavolo); 3452 (Miane Volley/Pallavolo Motta); 709 (VTC Dessart VE/Pallavolo Motta) e 711 (Pallavolo Motta/L.C.M.S. Biagio)”.

**La Commissione Giudicante Nazionale**

- deliberato di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disposta la convocazione dell'incolpato all'udienza del 19 giugno 2013 alla quale sono comparsi l'incolpato personalmente e, per la Procura Federale, il sostituto avv. Spighetti;
- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udita la relazione della Procura Federale che si concludeva con la richiesta di applicazione della sospensione da ogni attività federale per mesi 10 (dieci);
- udito l'incolpato il quale si è riportato integralmente alle difese svolte dinanzi la Procura;



### OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dal deferimento disposto dal G.U.P. di Treviso il quale, in relazione alla gara n. 3599, aveva sospeso in via cautelare per la durata di giorni 60 l'incolpato per essersi ripetutamente reso responsabile della medesima violazione disciplinare consistita nell'aver continuato a svolgere, durante dei periodi di sospensione ex art. 60 Reg. Giur precedentemente disposti dallo stesso G.U.F., le funzioni di allenatore impartendo ai propri atleti indicazioni tecniche dagli spalti.

Occorre a tal proposito precisare che oggetto del presente procedimento è sola la condotta posta in essere durante la gara n. 3599 (Pallavolo Motta / Giorgione Pallavolo) e non anche quelle poste in essere nei precedenti incontri (indicati nell'atto di incolpazione) in quanto già oggetto di provvedimenti disciplinari del G.U.F. debitamente aggravati in considerazione della reiterazione delle condotte oggi nuovamente contestate.

Ciò posto l'ostinazione dell'incolpato nel reiterare condotte già in precedenza sanzionate, anche in questa sede, sarà valutata ai soli fini della commisurazione della sanzione.

Senonché i fatti oggetto del presente procedimento risultano puntualmente decritti in referti arbitrali che, per costante giurisprudenza e principio consolidato, costituiscono fonte primaria di prova non suscettibile di essere smentita mediante mere contestazioni.

Ritenuto peraltro che le difese svolte dall'incolpato si sono incentrate su fatti e condotte già in precedenza sanzionate dal G.U.F. di Treviso e che nessuna concreta difesa è stata svolta in ordine ai fatti di cui alla gara n. 3599

### P.Q.M.

applica al tesserato Sanavio Andrea la sanzione della sospensione da qualsiasi attività sociale e federale per mesi 6 (sei) da cui dovrà essere scomputato il precedente periodo di sospensione cautelare di 60 giorni presofferto.

IL PRESIDENTE  
Avv. Thomas Martone

Roma, 15 Luglio. 2013